



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **NOVARA**

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARIANI | MARIA GABRIELLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MIETTO | MASSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNESI | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 134/14
depositato il 13/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020300694/2013 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020300694/2013 IRAP 2010
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 135/14
depositato il 13/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300725/2013 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300725/2013 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010300725/2013 IRPEF-ALTRO 2010
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 134/14 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/01/2015

ore 09:00

SENTENZA

N° *48/03/15*

PRONUNCIATA IL:

16-1-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-2-2015

Il Segretario

[Signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con due distinti ricorsi poi riuniti _____ impugnava, rispettivamente quale parte della comunione ereditaria “

” e quale erede della moglie _____ gli avvisi di accertamento n. T7U020300694/2013 e n. T7U010300725/2013, entrambi emessi dall’Agenzia delle Entrate di Novara in relazione all’anno di imposta 2010.

Con il primo avviso venivano accertati, ai sensi degli art. 41bis DPR 600/1973 e 54, comma 5, DPR 633/1972, componenti positivi non dichiarati per un importo complessivo pari ad € 39.594,07 ai fini II.DD., mentre, ai fini IVA, una maggiore imposta pari ad € 7.918,81; con il secondo avviso, invece, l’Ufficio imputava alla socia _____ (deceduta), il reddito come sopra accertato in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

In data 6.9.2013 la parte ricorrente presentava istanza di adesione per l’accertamento n. T7U020300694/2013 e l’Ufficio, valutati alcuni correttivi indicati dal ricorrente, rideterminava i maggiori ricavi accertati rideterminandoli nella minor somma di € 30.193,00.

In assenza di adesione si apriva il contenzioso con il quale il _____, per entrambe le posizioni, eccepiva la nullità dell’atto impugnato per essere stato emesso ai sensi dell’art. 41 bis DPR 600/73 in assenza dei presupposti per la sua applicazione, ovvero l’obbiettiva certezza delle circostanze contestate e la loro assoluta evidenza, in quanto, nella fattispecie, sarebbe



stato eseguito un accertamento di tipo analitico per sua natura incompatibile con l'immediata percepibilità del rilievo così come prevista dalla norma.

Nel merito, poi, veniva osservato che nella fattispecie si trattava di attività - con forte esposizione debitoria - gestita da una dipendente senza alcun margine di ricavo; evidenziava, inoltre, che la rettifica effettuata dall'Ufficio si basava principalmente su ricavi desunti dai consumi di energia elettrica calcolati dall'Agenzia delle Entrate per la cui correttezza chiedeva una consulenza tecnica d'ufficio.

Nel costituirsi, l'Ufficio, quanto alla presunta violazione dell'art. 41 bis DPR 600/73, osservava che proprio il tenore letterale della norma confermava la legittimità del proprio operato in quanto fondato su un PVC; nel merito, poi, l'Ufficio evidenziava *“l'antieconomicità dell'attività oggetto di esame”* ritenendo la ricostruzione effettuata nel corso della verifica precisa e puntuale e, di fatto, non contrastante con quanto sostenuto dalla contribuente.

Concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso con condanna alle spese.

All'udienza di discussione sentite le parti, letti gli atti e vista la documentazione allegata, la Commissione

OSSERVA

I ricorsi sono fondati e, come tali, devono trovare accoglimento.

Ed infatti, questa Commissione, sulla base della documentazione agli atti, osserva che, nel caso di specie, trattasi di un'attività con una forte esposizione debitoria accumulata nel tempo con gestione indiretta.



Da quanto evidenziato è emersa una situazione di grave dissesto - peraltro riconosciuto dall'Ufficio laddove ritiene antieconomica l'attività - compatibile con quanto dichiarato fiscalmente.

Inoltre appare credibile che, in seguito alle drammatiche vicende che lo hanno colpito, il contribuente abbia trascurato l'amministrazione del centro estetico così da far aumentare i costi di gestione ivi compresi i consumi di energia elettrica sui quali pare basarsi quasi esclusivamente il convincimento dell'amministrazione resistente ma che, a parere della Commissione, non sembrano dirimenti.

Quanto poi al reddito ricostruito dall'Ufficio si osserva che l'importo rideterminato appare sproporzionato anche se messo in relazione agli elementi raccolti in sede di verifica e, a questa stregua, in assenza di ulteriori accertamenti volti a suffragare le risultanze dell'Ufficio, l'opposizione deve trovare accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Trattandosi di materia controvertibile pare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Accoglie i ricorsi.

Spese compensate.

Novara, lì 16.01.2015

- Il Relatore -



- Il Presidente -

